

Lacco Ameno, li 30.10.2020

A Sua Eccellenza Sig. Prefetto NAPOLI
Pec: protocollo.prefna@pec.interno.it
Pec: protcivile.prefna@pec.interno.it

Alla Regione Campania
Pec: tf.covid19@pec.regione.campania.it
Pec: staff.protezionecivile@pec.regione.campania.it

All'Asl Na 2 Nord
Pec: direzionegenerale@pec.aslnapoli2nord.it
Pec: dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it

Alla Compagnia Carabinieri – Casamicciola Terme
Pec: tna24070@pec.carabinieri.it

All'Associazione di volontariato di protezione civile "Forio C.B."
Pec: procivforiocb@pec.it


Al Resp.le del III Settore - Lavori Pubblici
SEDE

Al Comando di Polizia Locale
SEDE

All'Albo Pretorio
SEDE

Oggetto: Trasmissione ordinanza sindacale n. 9 del 30.10.2020.

Con la presente si trasmette l'ordinanza di cui all'oggetto.
Tanto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.


Il Vice Sindaco
Giovan Giuseppe Zavota

U
COMUNE DI LACCO AMENO
COMUNE DI LACCO AMENO
Protocollo N.0010950/2020 del 30/10/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 30.10.2020

Oggetto: APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE PER LA RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO.

IL VICE SINDACO

Premesso che l'intero territorio nazionale è interessato da un'emergenza epidemiologica da Covid – 19, dal carattere altamente infettivo, la quale ha causato un numero sempre maggiore di vittime e di contagi, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio;

Richiamate:

- le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- le ordinanze e le circolari emanate dal Ministero della Salute;

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 6 del 23.2.2020, per la parte ancora in vigore;
- il Decreto Legge n. 19 del 25.3.2020, convertito con Legge n. 35 del 22.5.2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16.5.2020, convertito con Legge n. 74 del 14.7.2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30.7.2020;
- il Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.7.2020, con cui è stato prorogato, fino al 15.10.2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ulteriormente prorogato al 31.1.2021;
- le ordinanze del Presidente della Regione Campania, tutte intese ad attuare pienamente le misure governative, introducendo anche misure più restrittive;
- i DPCM del 13.10.2020, del 18.10.2020 e del 24.10.2020;

Rilevato dai provvedimenti sin qui adottati dal governo e dalla Regione Campania, che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti fisici, il mantenimento della distanza tra i soggetti e, in particolare, la limitazione degli spostamenti delle persone, costituenti la principale fonte di diffusione del virus e dello svolgimento delle attività non essenziali;

Ritenuto opportuno contingentare e regolare l'accesso al cimitero comunale, in particolar modo durante i giorni di particolare affluenza coincidenti con la ricorrenza delle festività di commemorazione dei defunti;

Datto atto che il cimitero è una struttura con ampi spazi esterni;

Viste le determinazioni del 29.10.2020, assunte dall'Unità di Crisi della Regione Campania, di concerto con ANCI Campania, in vista della commemorazione dei defunti, nei giorni 1 e 2 novembre;

Considerato che le disposizioni normative richiamate rispondono all'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e quindi ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ed ii.;

Vista la Convenzione con l'Associazione di volontariato "Forio C.B.", siglata in data 11.8.2020;

Sentiti gli Uffici competenti ed acquisita la disponibilità dell'Associazione di volontariato "Forio

C.B.”;

Visti:

- l'art. 53 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto sindacale n. 1 del 21.10.2020 di nomina dei componenti della Giunta Municipale e del Vice Sindaco, con i poteri del Sindaco in caso di impedimento temporaneo;

Ritenuta la propria competenza *ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*, in cui è previsto che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*, in considerazione dell’attuale impedimento del Sindaco;

ORDINA

per motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati:

- con decorrenza **dal 30.10.2020 fino al 2.11.2020** è disposta l’apertura al pubblico del **Cimitero comunale alla Via Montevico dalle ore 8:00 alle ore 17:00**, alle condizioni che seguono:
- l’accesso sarà consentito ad un massimo di quaranta visitatori alla volta e con un tempo di permanenza massimo di trenta minuti;
- ai visitatori è fatto obbligo di indossare mascherine protettive durante tutto il periodo di permanenza all’interno del cimitero, di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro frontale e laterale e in ogni caso di osservare il divieto di assembramenti;
- non è consentito di accedere in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C;
- non è consentito l’accesso al cimitero comunale a coloro che sono stati in contatto con persone positive al Covid – 19 nei quattordici giorni precedenti;
- l’Associazione di volontariato “Forio C. B.” ed il Comando di Polizia Municipale, sono incaricati di vigilare sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni;

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato:

- a S.E. il Prefetto di Napoli;
- al Presidente della Regione Campania;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Casamicciola Terme;
- al Comando di Polizia Locale di Lacco Ameno;
- all’ASL Napoli 2 Nord;
- all’Associazione di Protezione Civile Forio C. B.;
- al Responsabile del III Settore LL. PP.

Il presente provvedimento verrà affisso per la pubblicazione della presente all’albo pretorio, nella sezione del sito dedicata all’Amministrazione trasparente, nonché nella sezione informativa del sito istituzionale;

AVVERTE

- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, si procederà a norma di legge;
- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione della medesima.



Il Vice Sindaco
Giovan Giuseppe Zavota